



COMUNE DI PROPATA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro dei Verbali

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014 - AZZERAMENTO.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì OTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore sedici e minuti quindici, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Propata, convocato dal Vicesindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti
1) Renato COGORNO – Sindaco	X	
2) Augusto BOSIO	X	
3) Carlo CAVIGLIA		X
4) Sandra DALLA ROVERE	X	
5) Angelo Danilo INGOLOTTI	X	
6) Renato Pietro BRUNELLA		X
7) Massimiliano STORELLI	X	
8) Claudio AVANZINO	X	
9) Aldo MUSANTE		X
10) Enrico CIGLIO	X	

Presenti: 7 Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella TROMBETTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco, Ing. Renato COGORNO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Seduta del 8 settembre 2014
Deliberazione n. 14/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014 - AZZERAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato destinata allo Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- pur presentando un presupposto impositivo diverso rispetto all'IMU, ha come base imponibile il valore dell'immobile come determinato ai fini IMU, con applicazione dei moltiplicatori previsti per detta imposta;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento che disciplina il tributo, deve stabilire la percentuale dello stesso dovuta dall'utilizzatore tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 adottata nella odierna seduta è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI;

ATTESO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dai commi 676-680 della L. n. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge ed, in particolare:

- modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento, l'aliquota di base, pari al 1 per mille;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dai commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRECISATO che con D.L. n. 16 del 06/03/2014, al succitato comma 677 è stato aggiunto il seguente periodo: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre*

2011, n. 214, detrazioni d'imposta o oltre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto Ministeriale del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23/07/2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, precedentemente prorogato dapprima al 28/02/2014, poi al 30/04/2014 e, infine, al 31/07/2014;

VISTO il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturata alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- nasce come imposta sui servizi, ma a tutti gli effetti si atteggia come una patrimoniale, tenuto conto dei presupposti, della base imponibile per il calcolo, delle aliquote, delle scadenze e, in generale, dell'applicabilità;

- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU;

RITENUTO, pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disapplicare la TASI per l'anno 2014 azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

RILEVATO che il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. n. 68 del 2014 e poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, della L. n. 89 del 2014, prevede, per il solo anno 2014, che: *“il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile...”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area interessata, Sig. Giovanni Scramaglia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 7 presenti e votanti, astenuti nessuno,

DELIBERA

1. AZZERARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge 27/12/2013, n. 147;

2. DEMANDARE al Responsabile dell'Area competente gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

3. DICHIARARE, attesa l'estrema urgenza di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto di cui in premessa, con successiva ed unanime votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 7 presenti e votanti, astenuti nessuno, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PROPATA

Provincia di Genova

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 14/2014

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

× VISTO: si esprime parere favorevole. Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
F.TO Sig. Giovanni Scramaglia

☒ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.

Data, 08/09/2014

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

× VISTO: si esprime parere favorevole. Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
F.TO Sig. Giovanni Scramaglia

☒ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.

Data, 08/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014 - AZZERAMENTO.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.TO Ing. Renato Cogorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Antonella Trombetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Propata, lì 09/09/2014

Per il Segretario Comunale
F.TO Sig. Giovanni Scramaglia
Responsabile Area Amministrativa

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Propata, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Trombetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Propata, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Trombetta